



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

L'assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati,

premesso

che con la circolare dd 14 luglio 2015 il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Reparto Mediazione ha fornito indicazioni sull'interpretazione dell'art. 14 bis del D.M. 180/2010 come introdotto dal DM 139/14 - sul tema delle incompatibilità istituite al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori;

che la circolare dd 14 luglio 2015 nel particolare afferma che:

- il divieto di cui all'art. 14 bis opera anche nei confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l'organismo adito
- non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione accordi derogatori del divieto di cui all'art. 14 bis
- l'organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 14 bis

osserva

Ferma la piena condivisione dell'affermazione del dovere di imparzialità e terzietà del mediatore che tale deve non solo essere, ma anche apparire, ha destato forte criticità l'avvenuto perseguimento di tale principio con la previsione di limitazioni, introdotte con norme di rango secondario (D.M. 139/2014), rivolte non al mediatore, inteso come colui al quale è affidato il compito di aiutare le parti a ricercare una soluzione conciliativa alla lite, ma al difensore che sia iscritto quale mediatore presso l'organismo ove depositata la domanda ("il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto ...").

Le critiche non possono che essere ribadite ed estese anche rispetto al contenuto della circolare del Ministero dd 14 luglio 2015 che, per più versi viziata, riafferma in misura ancor più incisiva tali limitazioni; e ciò per i seguenti motivi:

- la terzietà del Mediatore, cui è bene ricordare è sottratta ogni potestà decisoria della lite essendo il relativo procedimento posto al di fuori della giurisdizione, è garantita dall'obbligo di osservanza dei codici etici degli Organismi, dalla sottoscrizione da parte dello stesso della dichiarazione di indipendenza e imparzialità che è requisito per l'assunzione dell'incarico
- per l'avvocato- mediatore è garanzia di indipendenza anche l'obbligo di condotta previsto all'art. 62 del Codice Deontologico che gli impone assoluta estraneità agli interessi delle parti del giudizio richiedendo allo stesso di astenersi dall'incarico in ipotesi disciplinate in modo più ampio e stringente rispetto a quelle che potrebbero dar luogo a ricusazione secondo le norme processuali e che riguardano altri professionisti;

- Nei procedimenti civili e arbitrali, ove è connaturata al sistema la terzietà dell'organo giudicante, nessuna norma ha sino ad oggi previsto ipotesi di incompatibilità riferite al difensore della parte a conseguenza delle qualità oggettive o soggettive del Giudice adito. I corrispondenti istituti della astensione e ricsuzione prevedono infatti ipotesi strettamente attinenti a condizioni oggettive o soggettive proprie del Giudice o Arbitro.
- La norma e la successiva interpretazione data dal Ministero non solo appaiono incoerenti, ma consentono una illegittima ingerenza di una parte nelle prerogative difensive della controparte (si pensi alla scelta mirata di un organismo al quale si sa appartenere quale mediatore l'avvocato della controparte cui dovrà conseguire o la sostituzione del difensore o la forzata non adesione alla procedura).
- la incompatibilità di cui all'art. 14 bis come interpretata nella circolare ministeriale è di fatto incomprensibile con riferimento all'attività degli Organismi istituzionali ed in particolare agli Organismi di Mediazione Forense a ragione dello scopo non di lucro dei medesimi, dell'elevato numero di Avvocati iscritti quali Mediatori i quali
 - ricevono gli incarichi secondo rigidi e verificabili criteri oggettivi di turnazione,
 - sono esclusi da compiti di amministrazione o gestione dell'Organismo Forense,
 - operano in assenza di rapporti o vincoli di subordinazione operativa o economica con l'Organismo

Tanto premesso e osservato

ritiene

La previsione normativa di cui all'art. 14 bis D.M. 180/2010 come introdotto dal DM 139/14 e l'interpretazione Ministeriale del 14 luglio 2015 contrastante con i principi di carattere generale del nostro ordinamento ed in patente violazione dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto limitativa del diritto di difesa e del potere dispositivo della parte nel procedimento di mediazione.

delibera

di prendere o sostenere ogni iniziativa , anche giudiziaria volta a rimuovere la previsione.

Si comunichi al Ministero, al CNF, agli Ordini.

Venezia – Gorizia 18 luglio 2015